

N.9961 di Rep.

COMUNE DI ROZZANO

Provincia di Milano

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI STRUMENTALI
DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA
SOCIETA' AMA ROZZANO SPA - PRIMO AFFIDAMENTO DAL
03.06.2021 AL 31.07.2021 CIG.8773578999 - SECONDO
AFFIDAMENTO DAL 01.08.2021 AL 30.09.2021
CIG.8866482469**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di ottobre nella Residenza Municipale del Comune di Rozzano (MI), avanti a me, Avv.Giancarlo Volpe Segretario Generale f.f. del Comune di Rozzano che agisce ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del T.U.E.L., sono comparsi i Sigg.: ----

- Dott.Massimo Antonio Pizzarelli , nato a Uznach (CH) il 18.10.1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rozzano, partita IVA 01743420158, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Finanziaria e Partecipate nominato con decreto sindacale n.35 del

05/10/2021 e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante" - da un lato;

- Sig. Carlo Bregaglio nato a Milano il 27 luglio 1957 C.F. BRGCRL57L27F205P procuratore speciale (rep. 212486 raccolta n. 36650 del 26.07.2021 notaio dott. Giancarlo Orru') della Società Partecipata Ama Rozzano SpA con sede legale e operativa in viale P. Togliatti n. 129/A - 20089 Rozzano (MI) P.IVA 12015260156, il quale dichiara che egli, la Società che rappresenta ed i suoi amministratori non si trovano in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore", dall'altro. Della identità personale e capacità giuridica delle parti contraenti, io Segretario rogante sono certo. Le stesse di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.-----

Premesso che: -----

con determinazione del Dirigente della Direzione Finanziaria e Partecipate n.1286 del 04.06.2021 e con determinazione n.1719 del 10.08.2021 con le quali viene affidato il servizio e, preve verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara.

Tutto ciò premesso

Art.1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna il servizio indicato in oggetto, impegnandosi, altresì, alle condizioni di cui al presente contratto e al Capitolato d'appalto.

Art.2 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato al netto degli oneri in euro 114.000,00=(centoquattordicimilaeuro), oltre IVA in ragione di legge.

Art. 3 - Decorrenza - Durata - Esecuzione

Le parti si danno reciprocamente atto come, in pendenza della sottoscrizione del presente contratto, le prestazioni abbiano avuto inizio come

da Capitolato e come le stesse si intendano, anche per la parte già eseguita, interamente disciplinate dalle norme dettate dal Capitolato d'appalto che l'appaltatore in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di accettare senza eccezione alcuna e in base al quale si obbliga ad eseguire il servizio, documento che, pur non materialmente allegato al presente atto, viene custodito nel fascicolo del contratto originale.

Art.4 - Cauzione definitiva

In considerazione del fatto che i lavori di cui al presente contratto hanno già avuto conclusione, non viene richiesta la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della L. 20 maggio 1970 n. 300. L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione del lavoro condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività oggetto d'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi i cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art.6 - Rivalsa dell'Amministrazione

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel capitolato, la stazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.-----

Art. 7 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

Art. 8 - Spese e Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Tutte le spese e tasse relative e conseguenti al presente contratto sono assunte a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, in particolare mediante l'utilizzo di apposito conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo gara (CIG), dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al comma 1 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ovvero altri strumenti di pagamento. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, c.9 bis della legge citata e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa.

Art. 9 subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i., trasmettendo i contratti sottoscritti con gli stessi alla stazione appaltante e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo al subappaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dello stesso.

Art. 10 - Divieto conclusione contratti di lavoro subordinato

Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/01 l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Rozzano negli ultimi tre anni di servizio e si obbliga a non conferirli nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art.11 - Obblighi di condotta ai sensi del D.P.R.

16 aprile 2013, n.62

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62

Art.12 - Anticorruzione

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa

dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346bis C.P., 353 C.P., 353bis C.P.

Art. 13 - Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto, salvo per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la stazione appaltante, mediante determinazione dirigenziale, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali della presente convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza (Reg. UE 2016/679 - D. lgs 101/2018).

ART. 14 - - Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

(Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia

-i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio - ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità

Garante per la protezione dei dati personali,
relative ai trattamenti effettuati.

Art. 15 - Registrazione

Il presente contratto, formato e stipulato in
modalità digitale, è stato redatto da me ufficiale
rogante della stazione Appaltante mediante
l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti
informatici su nr. pagine 15 e complessive righe 340
Io sottoscritto Segretario Generale f.f. attesto che
i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1
lett. f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, ufficiale
rogante, letto alle parti contraenti che,
riconosciuto conforme alla loro volontà, con me ed
alla mia presenza lo sottoscrivono con firma
digitale ai sensi dell'art. 1 comma i lett. s) del
D. Lgs. n. 82/2005.

Per l'impresa

Sig. Carlo Bregaglio _____

Il dirigente

Dott. Massimo Antonio Pizzarelli _____

Il Segretario Generale f.f.

Avv. Giancarlo Volpe _____

(firme autografe acquisite digitalmente ai sensi
dell'art. 25 c.2 del D. Lgs. n. 82/2005)

Documento firmato digitalmente.